

Comune di Valbrenta

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** presso la Sala Conferenze Museo del Tabacco, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal PRESIDENTE, **Bombieri Ermando**, con l'assistenza del Segretario Comunale, **Confortin Simone**.

	Presenti/Assenti		Presenti/Assenti
Ferazzoli Luca	Presente	Bombieri Ermando	Presente
Vanin Raffaella	Presente	Ceccon Federico	Assente
Lazzarotto Stefania	Presente	Lanza Anna	Presente
Illesi Mauro	Presente	Cavalli Alberto	Presente
Gabrielli Michela	Presente	Marchiorello Loris	Assente
Milano Luca	Assente	Battistel Martina	Assente
Zanardi Anna	Presente		

Presenti N. **9** Assenti N. **4**

Nichele Chiara in qualità di assessore esterno: Assente.

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

O G G E T T O

Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Valbrenta al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Riferisce il Sindaco che la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valbrenta Sapete è un atto che va fatto ogni anno. Il Comune ha dismesso tutte le sue partecipazioni, tranne quella al capitale di ETRA S.P.A. nella quota dell'1,2366%. A sua volta, ETRA S.P.A. ha mantenuto invariata la propria quota di partecipazione al capitale di tre società: ETRA Energia S.r.l., di cui possiede il 49%; ASI S.r.l. per il 20%; e Viveracqua S.c.a.r.l. per il 12,34%. Quindi si propone di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Valbrenta al 31 dicembre 2022, mantenendo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, lettera a), del Decreto Legislativo n. 175 del 2016, la partecipazione diretta in ETRA S.p.a., e di approvare la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche trasmessa da ETRA S.p.a. in data 4 dicembre 2023, mantenendo conseguentemente in capo al Comune le partecipazioni indirette in ETRA Energia S.r.l., ASI S.r.l. e Viveracqua S.c.a.r.l..

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Non essendovi interventi, pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e la discussione seguitane;

Premesso che:

- l'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- il comma 2 del medesimo art. 20 dispone che: *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *nessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *nessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”*;
- al comma 4 dello stesso art. 20 è stabilito che: *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*;

Rilevato che:

- questo Comune detiene una sola partecipazione diretta in E.T.R.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali S.p.a., nella misura del 1,2366%;
- E.T.R.A. S.p.a. è una società multiutility in house providing a totale proprietà pubblica, soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci nelle forme previste dallo Statuto, affidataria per conto degli Enti medesimi della gestione del servizio idrico integrato e dei servizi di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- la partecipazione di cui trattasi rientra nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, trattandosi di società che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale;

Ritenuto pertanto, in relazione agli adempimenti previsti dalla revisione ordinaria, di mantenere la partecipazione diretta in E.T.R.A. S.p.a.;

Dato atto che, con riferimento alle partecipazioni indirette detenute da questo Comune a mezzo di E.T.R.A. S.p.a.:

- la partecipata, con nota pervenuta al protocollo in data 5 dicembre 2023 al n. 15340, ha trasmesso la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di Sorveglianza in data 5 dicembre 2022, nell'anno 2023 non sono state attuate da E.T.R.A. S.p.a. misure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni;
- per l'anno 2023, il Consiglio di Sorveglianza di E.T.R.A. S.p.a., nella seduta del 4 dicembre 2023, ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute dalla società in A.S.I. - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione S.r.l., Viveracqua S.c.a.r.l. e Etra Energia S.r.l.;

Ritenuto, in relazione agli adempimenti previsti dalla revisione ordinaria, di condividere quanto approvato dal Consiglio di Sorveglianza di E.T.R.A. S.p.a. in data 4 dicembre 2022;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area II ai sensi degli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità contabile

Richiamato l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale: *“Gli amministratori ... devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. /, espressi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s'intendono qui trascritte;
2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Valbrenta al 31 dicembre 2022 mantenendo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la partecipazione diretta in E.T.R.A. S.p.a. come segue:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE
E.T.R.A. S.P.A.	03278040245	1,2366%	

3. di approvare la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche trasmessa da E.T.R.A. S.p.a. in data 4 dicembre 2023, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di mantenere conseguentemente le seguenti partecipazioni indirette detenute a mezzo di E.T.R.A. S.p.a.:

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	
ASI SRL	04038770287	20,00%	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Bombieri Ermando

Il Segretario Comunale
Confortin Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ANALISI PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

Premesso che, ETRA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. il Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 28.11.2022, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la Proposta);
3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 05.12.2022, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA,
4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla *governance* di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Nel corso del 2023 nessuna azione di razionalizzazione è stata, dunque, intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

CONSIDERAZIONI SULL'ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2024

Anche per il 2023 non si segnalano novità di rilievo, intervenute in corso d'anno, relative all'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed

indirette. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

- 1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
- 2) per **ASI** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
- 3) **VIVERACQUA** continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:
 - quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forza alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco da altre società consorziate, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
 - quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro.